

Suprema Corte di Cassazione
Sentenza 28 maggio 2009, n. 12644

Svolgimento del processo

Con sentenza del 17/2/2006 la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia respingeva il gravame interposto dall'Agenzia delle entrate di Milano (OMISSIS) nei confronti della pronunzia della Commissione Tributaria Provinciale di Milano di accoglimento dell'impugnazione proposta dal contribuente sig. P.F. in del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso dell'IRAP versata per gli anni d'imposta 1998, 1999 e 2000 in qualità di medico pediatra.

Avverso la suindicata sentenza del giudice dell'appello l'Agenzia delle entrate propone ora ricorso per Cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il P..

Con requisitoria scritta il P.G. ha richiesto emettersi pronunzia ex art. 375 c. p.c. di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Motivi della decisione

Con unico motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27, 36 in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 3; nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 c. p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che il giudice dell'appello abbia "attribuito prevalenza al solo elemento materiale ai fini di escludere l'applicazione dell'imposta, erroneamente equiparando l'assenza di mezzi e strutture con l'assenza di organizzazione".

Il motivo è infondato.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare in tema di IRAP l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività autonomamente organizzata.

Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile e in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente che eserciti attività di lavoro autonomo: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l'id quod plerumque accidit, costituiscono nell'attualità il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività anche in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Costituisce onere del contribuente che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell'assenza delle predette condizioni (v. Cass., 16/2/2007, n. 3678).

Orbene, nel caso il giudice dell'appello di tale principio ha fatto invero corretta e puntuale applicazione, là dove nel fare richiamo alla pronunzia Corte Cost. n. 156 del 2001, all'esito dell'accertamento di fatto spettantegli ha osservato che "il contribuente ha sufficientemente provato l'assenza di un'autonoma organizzazione nell'attività professionale dallo stesso svolta (medico pediatra), considerato che dagli elementi prodotti emerge un'attività caratterizzata sostanzialmente dal proprio lavoro professionale, seppur supportata da una piccola dotazione di attrezzature... rappresentata da mobili e pc, autovettura e cellulare che non sono sufficienti ad integrare di per sé l'autonoma organizzazione, atteso oltremodo la mancanza di personale dipendente".

All'infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso.

Non è peraltro a farsi luogo a pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato svolto attività difensiva.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.

P.Q.M.

LA CORTE Rietta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 21 aprile 2009.



**Studio
Legale
Tributario
Matteuzzi**

Disclaimer: SezioneQuinta.net e Studio Legale Tributario Matteuzzi non si assumono responsabilità per la correttezza e/o per la presenza di errori nella sentenza sopra riportata.
È un servizio gratuito di divulgazione di sentenze della Corte di Cassazione.
Per quanto le sentenze siano di per sé di pubblico dominio, è vietata la riproduzione della suddetta sentenza nella veste grafica qui proposta.

Il logo dello Studio Legale Tributario Matteuzzi è marchio registrato dell'avv. Maurizio A. Matteuzzi di Verona.